



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 3 luglio 2019  
Prot. n. 111/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Agenzia delle Dogane - Decreto Legislativo n. 504/95, art. 24-ter, punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2019.

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in riferimento all'agevolazione in oggetto, con la nota n° 52335/RU del 26 giugno 2019 (v. allegato 1) *“fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° al 31 luglio 2019”*.

A tale riguardo si evidenziano i seguenti punti di interesse:

**- Modalità di compilazione della domanda**

Nella nota si comunica che per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al trimestre in oggetto è disponibile il software aggiornato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo internet [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it). Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., si rammenta che *“il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione”*. Per le imprese nazionali sono abilitati alla ricezione delle dichiarazioni gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative.

**- Misura dell'importo rimborsabile**

*“Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si*



*evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a euro:*

*- 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2019.”*

## **- Soggetti aventi diritto al beneficio**

Il beneficio sopra descritto spetta per:

a) *“l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:*

- 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;*
- 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;*
- 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada”.*

b) *“l'attività di trasporto persone svolta da:*

- 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;*
- 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;*
- 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;*
- 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”.*

c) *“l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico”.*

*Per ottenere il rimborso dell'importo indicato, “ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 31 luglio 2019”.*

*Per fruire dell'agevolazione tramite presentazione del Modello F24 “deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015”. Si evidenzia inoltre che “a norma del comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1,*



*comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato all'art. 1, comma 53, sopra richiamato".*

#### **- Documentazione attestante i consumi**

Quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che *"gli esercenti l'attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) che all'art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. "scheda carburante")".*

Al riguardo si richiama la nota n. 64837/RU emessa dall'Agenzia il 7.6.2018 (v. allegato 2) e relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

#### **- Fattispecie escluse dall'agevolazione**

Nella circolare si rammenta che la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), all'art.1, co. 645, ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo ed ampliando la precedente esclusione, introdotta dall'art.1, co. 233, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. *"A tal fine nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l'insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore".* Al riguardo - chiarisce l'Agenzia delle Dogane - va ribadito che *"sono classificabili come appartenenti alle categorie Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea, per l'individuazione delle nuove categorie escluse Euro 1 ed Euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (Euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (Euro 2)".* Appare utile ribadire - specifica la Nota dell'Agenzia



delle Dogane - che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai veicoli di cui alla terza alinea:

- “di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a) e b)”;
- “di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a)”.

**- Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre**

Da ultimo, riporta la nota in oggetto, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, “i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2021”.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

p. AGENS